

Ufficio federale delle assicurazioni sociali

**Direttive sull'affiliazione alle casse
di compensazione delle persone soggette
all'obbligo di contribuzione (DCC)**

Valide dal 1° gennaio 2005

Distribuzione:

UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH 3003 Berna

www.bbl.admin.ch/bundespublikationen

Premessa

Dal 1994, data dell'ultima edizione delle DCC, le modifiche alle direttive sono state apportate periodicamente mediante supplementi. Per ragioni di chiarezza e uniformità è ora necessaria una nuova edizione delle direttive che comprenda i supplementi menzionati e le modifiche che entreranno in vigore a partire dal 1° gennaio 2005.

Indice

Abbreviazioni	7
1^a parte: Diritto materiale	
1. Affiliazione a una cassa di compensazione in generale	9
2. Indivisibilità dell'affiliazione a una cassa di compensazione	10
2.1 Principio	10
2.2 Eccezioni.....	10
2.2.1 Succursali	10
2.2.2 Casse malati	11
2.2.3 Agricoltori e organizzazioni agricole.....	11
3. Affiliazione alle casse di compensazione in casi particolari .	11
3.1 Società semplici	11
3.1.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro	11
3.1.2 Affiliazione dei soci	12
3.2 Società in nome collettivo e società in accomandita semplice	12
3.2.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro	12
3.2.2 Affiliazione dei soci	13
3.3 Comunione ereditaria e altre comunità di persone con scopo lucrativo e senza personalità giuridica.....	13
3 ^{bis} Cassa di compensazione competente in situazioni che sono in relazione con il diritto dell'UE	13
4. Affiliazione a una cassa di compensazione professionale ...	14
4.1 Associazioni fondatrici.....	14
4.2 Qualità di membro dell'associazione.....	15
4.3 Perdita della qualità di membro.....	16
4.4 Adesione all'associazione unicamente a scopo giuridico per ciò che concerne l'AVS.....	16
4.5 Affiliazione del personale di associazioni fondatrici e delle loro casse di compensazione	17
4.6 Appartenenza simultanea a più associazioni fondatrici.	17
5. Affiliazione a una cassa di compensazione cantonale	17
5.1 Regola generale.....	17
5.2 Cassa di compensazione competente	18

5.3	Diritto d'opzione di una persona avente l'obbligo di pagare i contributi.....	20
6.	Affiliazione a una cassa di compensazione della Confederazione	21
6.1	Cassa di compensazione federale	21
6.2	Cassa svizzera di compensazione	21
2^a parte: Procedura in caso di affiliazione a una cassa di compensazione		
1.	Primo assoggettamento da parte di una cassa di compensazione	23
2.	Cambiamento di cassa	24
2.1	Acquisto della qualità di membro di un'associazione fondatrice	24
2.2	Perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice	26
2.3	Esercizio del diritto d'opzione.....	26
3.	Partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente.....	27
3^a parte: Contenzioso		
1.	In generale	29
2.	Procedura.....	29
4^a parte: Trasferimento degli atti e ulteriori provvedimenti ..		
5^a parte: Allegati		
1.	Elenco delle casse di compensazione professionali che continuano ad affiliare come persone senza attività lucrativa gli assicurati andati in pensione anticipatamente (N. 1049)	33
2.	Giurisprudenza	37

Abbreviazioni

DIN	Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa nell'AVS/AI/IPG
LAVS	Legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
LFA	Legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura
LPGA	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
OAVS	Ordinanza sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
OG	Legge federale sull'organizzazione giudiziaria
PA	Legge federale sulla procedura amministrativa
RCC	Rivista mensile per le casse di compensazione, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali
UFAS	Ufficio federale delle assicurazioni sociali
VSI	Pratique VSI, pubblicata dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali

1^a parte: Diritto materiale
(art. 64 LAVS; art. 117–121 OAVS)

1. Affiliazione a una cassa di compensazione in generale

- 1001 Devono affiliarsi a una cassa di compensazione al fine di adempiere all'obbligo di pagare i contributi:
- le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente;
 - i salariati il cui datore di lavoro non deve pagare i contributi;
 - le persone senza attività lucrativa;
 - i datori di lavoro.
- 1002 L'AVS conosce casse di compensazione appartenenti alle seguenti categorie:
- casse di compensazione professionali (N. 1027–1040 e 2005–2024)
 - casse di compensazione cantonali (N. 1041–1055 e 2001–2004)
 - casse di compensazione della Confederazione (N. 1056–1058).
- 1003 Gli assicurati e i datori di lavoro ai sensi del N. 1001 che per un qualsiasi motivo non sono affiliati a una cassa di compensazione hanno l'obbligo legale (art. 64 cpv. 5 LAVS) di annunciarsi alla cassa di compensazione del Cantone del loro domicilio o della sede dell'azienda o, in mancanza dei due, a quella del luogo dove viene esercitata l'attività lucrativa.
- 1004 Le casse cantonali di compensazione richiamano l'attenzione su quest'obbligo d'informare per mezzo di pubblicazioni periodiche.
- 1005 D'altra parte le casse di compensazione provvedono personalmente all'affiliazione degli assicurati e dei datori di lavoro per i quali esse sono competenti. Non possono comunque fare pubblicità in favore dell'adesione a un'associazione fondatrice.

2. Indivisibilità dell'affiliazione a una cassa di compensazione

2.1 Principio

- 1006 Le persone designate al N. 1001 possono essere affiliate a una sola cassa di compensazione (art. 117 cpv. 4 OAVS).
- 1007 L'affiliazione di un datore di lavoro comprende anche gli istituti di previdenza dell'azienda anche se questi, dal punto di vista legale, sono indipendenti (fondazioni).
- 1008 Gli istituti di previdenza per il personale, comuni a più datori di lavoro, devono invece affidarsi personalmente a una cassa di compensazione. Essi possono scegliere liberamente tra le casse di compensazione a cui i datori di lavoro in questione sono affiliati.
- 1009 Di solito le succursali sono affiliate alla stessa cassa di compensazione della sede principale dell'azienda (art. 117 cpv. 3 periodo 1 OAVS).
- 1010 Sono considerate succursali le aziende che sono separate geograficamente dalla sede principale pur essendo giuridicamente dipendenti da essa e che hanno una propria organizzazione e una propria contabilità¹. I settori o i reparti dell'azienda che si trovano sul luogo della sede principale non sono da considerare come succursali.

2.2 Eccezioni

2.2.1 Succursali

- 1011 Su richiesta del datore di lavoro, la sede principale e le succursali possono affidarsi a casse di compensazione diverse. La richiesta deve essere presentata alla cassa di compensazione della sede principale. In caso di discordia tra le casse di compensazione, l'UFAS decide conformemente ai N. 3001 e segg.

- 1012 L'UFAS può consentire eccezioni solo se circostanze speciali lo giustificano (art. 117 cpv. 3 periodo 2 OAVS), p. es. in caso di indipendenza amministrativa sufficiente di una succursale¹. L'autorizzazione si estingue con il venir meno delle circostanze speciali.

2.2.2 Casse malati

- 1013 Le casse malati che esercitano la loro attività in più cantoni possono convenire con la cassa di compensazione competente per la sede principale dell'azienda che questa è competente solo per la sede principale e, sempre se questa cassa è d'accordo, che tutte le sezioni locali sono affiliate alla cassa di compensazione del cantone in cui si trovano.

2.2.3 Agricoltori e organizzazioni agricole

- 1014 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole che, grazie alla loro situazione di membri in un'associazione fondatrice, sono affiliati a una cassa di compensazione professionale hanno a che fare anche con la cassa di compensazione del cantone in cui risiede la loro azienda per ciò che concerne i contributi dei salariati, i cui salari sono soggetti all'obbligo contributivo secondo la Legge federale del 20 giugno 1952 sugli assegni familiari nell'agricoltura (art. 120 cpv. 1 OAVS).

3. Affiliazione alle casse di compensazione in casi particolari

3.1 Società semplici

3.1.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro

- 1015 Se unicamente un socio si occupa degli affari, la società è affiliata alla cassa di compensazione di questo socio.

- 1016 Se più soci, in quanto membri della stessa associazione fondatrice, si occupano degli affari, la società è affiliata alla cassa di compensazione professionale dei soci.
- 1017 Se nessuno dei soci è membro di un'associazione fondatrice, il conteggio deve essere eseguito dalla cassa di compensazione cantonale.
- 1018 Se solo alcuni soci sono membri di associazioni fondatrici e tuttavia sono affiliati a diverse casse di compensazione (professionali o cantonali), essi decidono di comune accordo a quale cassa la società dovrà affiliarsi. Se non riescono a raggiungere nessun accordo, la società è affiliata alla cassa di compensazione del cantone in cui si trova il centro della sua attività economica.

3.1.2 Affiliazione dei soci

- 1019 Le prescrizioni generali sull'affiliazione alle casse di compensazione sono applicabili all'affiliazione dei soci in quanto assicurati che esercitano un'attività lucrativa indipendente.
- 1020 La cassa di compensazione, di cui la società semplice è membro in qualità di datore di lavoro, si occupa dell'affiliazione dei soci suoi membri secondo i N. 1022 e segg. e comunica gli altri alla cassa di compensazione competente.

3.2 Società in nome collettivo e società in accomandita semplice

3.2.1 Affiliazione in quanto datore di lavoro

- 1021 Sono applicabili le regole generali.

3.2.2 Affiliazione dei soci

- 1022 Se la società è membro di un'associazione fondatrice, si presuppone che anche i soci siano affiliati a quest'ultima.
- 1023 Se questa presupposizione è annullata, per esempio grazie alla dichiarazione scritta di un socio che afferma che egli non è membro dell'associazione fondatrice in questione, l'affiliazione alla cassa di compensazione competente avviene secondo le regole generali.
La presupposizione non è valida neanche nel caso in cui gli statuti dell'associazione fondatrice ammettono come membro solo la società e non i singoli soci.
- 1024 Il socio può affiliarsi solo a una cassa di compensazione anche se egli, p.es., è socio di due società in nome collettivo, le quali sono affiliate a diverse casse di compensazione, o se oltre all'attività di socio esercita pure una professione indipendente.
- 1025 Il N. 1020 è applicabile per analogia.

3.3 Comunione ereditaria e altre comunità di persone con scopo lucrativo e senza personalità giuridica

- 1026 E' applicabile per analogia la regolamentazione per la società semplice.

3^{bis} Cassa di compensazione competente in situazioni che sono in relazione con il diritto dell'UE

1026. In caso di situazioni che siano in relazione con il diritto
1 dell'UE, la cassa di compensazione a cui rivolgersi è quella alla quale i lavoratori salariati o indipendenti che devono essere affiliati sono già legati in virtù della loro attività lucrativa.

1026. Nel caso non vi fosse nessun legame ad alcuna cassa di
2 compensazione, è competente quella del luogo di domicilio
dell'assicurato. In caso di assenza di domicilio in Svizzera, la
cassa competente è quella del luogo in cui l'assicurato svolge
la sua attività principale.
1026. Le casse di compensazione citate offrono consulenza agli
3 assicurati e ai loro datori di lavoro, rilasciano gli eventuali
moduli necessari e garantiscono che, in caso di assoggetta-
mento all'assicurazione in Svizzera, gli assicurati e i datori di
lavoro siano affiliati ad un'altra cassa di compensazione,
qualora non siano loro stesse ad affiliarli.
1026. Nel caso in cui per un datore di lavoro dell'UE o dell'AELS
4 siano attive in Svizzera più persone, affiliate a differenti casse
di compensazione, questo deve, con l'accordo delle altre
casse coinvolte (cfr. N. 1026.1 fino al N. 1026.3), affidarsi ad
un'unica cassa di compensazione con la quale gestire l'in-
sieme dei lavoratori.

4. Affiliazione a una cassa di compensazione profes- sionale

- 1027 I datori di lavoro e le persone esercitanti un'attività lucrativa
indipendente, che sono membri di un'associazione fonda-
trice, fanno parte della cassa di compensazione profes-
sionale corrispondente (art. 64 cpv. 1 periodo 1 LAVS).

4.1 Associazioni fondatrici

- 1028 Sono da considerare associazioni fondatrici:
- le associazioni professionali svizzere oppure parecchie di
siffatte associazioni in comune,
 - le associazioni interprofessionali svizzere o regionali op-
pure parecchie di siffatte associazioni in comune,
se costituiscono una cassa di compensazione (art. 53 cpv. 1
LAVS).

- 1029 L'associazione fondatrice può essere costituita di membri singoli o di membri collettivi. I membri collettivi sono le sottoassociazioni, le sezioni e le sottosezioni dell'associazione fondatrice.
- 1030 L'associazione fondatrice e i membri collettivi devono essere una confederazione di associazioni professionali. Una cassa di compensazione per famiglie creata da un'associazione fondatrice non adempie, p.es., a questa condizione. I datori di lavoro affiliati a questa cassa e gli assicurati che esercitano un'attività indipendente non sono considerati membri dell'associazione fondatrice, a meno che non lo siano per altri motivi.

4.2 Qualità di membro dell'associazione

- 1031 Secondo gli statuti dell'associazione sono considerati membri:
- i membri attivi;
 - i membri passivi che dimostrano un interesse importante alla qualità di membro;
 - i membri onorari, se con questa qualità mettono in evidenza e mantengono un rapporto stretto con l'associazione;
 - i “membri liberi”, che precedentemente erano membri attivi e che secondo gli statuti non devono pagare contributi, ma comunque dimostrano un vivo interesse a continuare a far parte dell'associazione.
- Determinante è l'interesse a continuare a far parte dell'associazione e non il modo in cui vengono designati i membri negli statuti².
- 1032 La qualità di membro indiretto in seguito all'appartenenza a una sottoassociazione, a una sezione o a una sottosezione (membro collettivo) che, secondo il N. 1031, fanno parte di un'associazione fondatrice è equiparata alla qualità di membro diretto dell'associazione fondatrice.

4.3 Perdita della qualità di membro

- 1033 Con la perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice termina anche l'appartenenza della persona che ha l'obbligo di pagare i contributi alla cassa di compensazione professionale corrispondente (art. 64 cpv. 1 e 2 LAVS). Tuttavia, l'appartenenza alla cassa continua di regola fino alla fine dell'anno civile in corso.
- 1034 Le persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi e che sono state escluse dall'associazione fondatrice e escusse dalla cassa di compensazione restano affiliate a quest'ultima fino alla conclusione della procedura d'esecuzione se
- è stata loro assegnata una dilazione concordataria oppure
 - è stato stipulato un concordato con abbandono d'attivo o il procedimento fallimentare è stato aperto.
- 1035 Il N. 1034 è applicabile per analogia alle imprese che entrano in liquidazione. Ciò vale segnatamente se, nel caso di un cambiamento di cassa imminente la procedura di liquidazione è già stata aperta o lo sarà sicuramente.

4.4 Adesione all'associazione unicamente a scopo giuridico per ciò che concerne l'AVS

- 1036 L'ammissione quale membro in un'associazione fondatrice non giustifica l'affiliazione alla cassa di compensazione di essa se è avvenuta esclusivamente a tale fine e non può essere provato che esiste un altro interesse particolare che giustifichi l'appartenenza all'associazione (art. 121 cpv. 2 OAVS).
- 1037 In caso di adesione a un'associazione professionale completamente estranea alla professione o al ramo economico, l'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente o il datore di lavoro deve provare l'esistenza di un altro interesse importante per ciò che concerne l'adesione all'associazione.

4.5 Affiliazione del personale di associazioni fondatrici e delle loro casse di compensazione

1038 Il personale di un'associazione fondatrice, delle sue sezioni e della cassa di compensazione creata da questa associazione è affiliato a questa cassa (art. 119 cpv. 1 periodo 1 OAVS).

4.6 Appartenenza simultanea a più associazioni fondatrici

1039 Se le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente o i datori di lavoro sono membri di più associazioni fondatrici, devono scegliere tra le casse di compensazione corrispondenti (art. 117 cpv. 1 OAVS).

1040 E' irrilevante se, nel caso delle associazioni fondatrici, si tratta di associazioni professionali o interprofessionali.

5. Affiliazione a una cassa di compensazione cantonale

5.1 Regola generale

1041 Devono essere affiliate a una cassa di compensazione cantonale tutte le persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi secondo il N. 1001, le quali non fanno parte né di un'associazione fondatrice, né di una cassa di compensazione professionale.

1042 In particolare sono affiliati alla cassa di compensazione cantonale:

- i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che non sono membri di un'associazione fondatrice;
- i salariati i cui datori di lavoro non sono sottoposti all'obbligo di pagare i contributi;
- le persone senza attività lucrativa, con riserva dei N. 1047.1 e segg. e 1056;

- i datori di lavoro del personale domestico, con riserva dei N. 1054 e 1055;
- i datori di lavoro che, conformemente al N. 1052 o 1053, hanno esercitato un diritto d'opzione a favore di una cassa di compensazione cantonale.

5.2 Cassa di compensazione competente

- 1043 Per i datori di lavoro e le persone che esercitano un'attività lucrativa indipendente che, secondo la legge o in base alla propria scelta, devono pagare i contributi a una cassa di compensazione cantonale, di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio o del Cantone in cui ha sede legale l'azienda o che corrisponde al luogo dell'amministrazione di quest'ultima (art. 117 cpv. 2 OAVS).
- 1044 Se il domicilio, la sede legale dell'azienda o il luogo dell'amministrazione si trovano in Cantoni diversi, le casse di compensazione interessate devono mettersi d'accordo tra di loro per ciò che concerne l'affiliazione. In caso di divergenze la decisione spetta all'UFAS (N. 3001 e segg.).
- 1045 Se la sede statutaria e quella dell'amministrazione di un'associazione non sono nello stesso Cantone, la cassa di compensazione competente è quella del Cantone in cui si trova la sede amministrativa, a condizione che vi siano anche tutti i documenti importanti e in particolare quelli concernenti l'AVS.
- 1046 Per i salariati che esercitano un'attività lucrativa in Svizzera e il cui datore di lavoro non è soggetto all'obbligo di pagare i contributi (p.es. datore di lavoro con sede all'estero), è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio e, in mancanza di quest'ultimo, del luogo in cui prestano servizio.
- 1047 Per le persone senza attività lucrativa di regola è competente la cassa di compensazione del loro Cantone di domicilio.

1047. Le persone senza attività lucrativa che aderiscono all'assicurazione in base all'art. 1a cpv. 4 lett. c LAVS sono affiliate alla cassa di compensazione del coniuge.
- 1048 Le casse di compensazione professionali possono, col consenso dell'UFAS, continuare ad affiliare come persone senza attività lucrativa gli assicurati andati in pensione anticipatamente a partire dall'anno civile in cui hanno compiuto il 60° anno d'età e che hanno pagato i contributi sul reddito conseguito alla corrispondente cassa di compensazione professionale in qualità di persone esercitanti un'attività lucrativa indipendente o quali salariati tramite il loro datore di lavoro (art. 118 cpv. 2 OAVS). L'autorizzazione dell'UFAS attribuisce una competenza generale alla cassa di compensazione professionale per queste categorie di persone.
- 1049 L'approvazione dell'UFAS deve essere richiesta al più tardi entro il 31 agosto dell'anno precedente. Le casse di compensazione professionali che dispongono di un'autorizzazione sono elencate nell'Allegato.
- 1050 Se prima della cessazione dell'attività lucrativa erano parecchie le casse di compensazione professionali, in possesso di un'autorizzazione dell'UFAS, ad essere competenti per la riscossione dei contributi dovuti sul salario dell'attività lucrativa, l'assicurato può scegliere tra queste casse quella a cui vuole affidarsi.
1050. La competenza delle casse di compensazione professionali si estende anche agli accertamenti da effettuare nel quadro dell'art. 3 cpv. 3 LAVS in relazione all'art. 28 cpv. 5 OAVS (cfr. DIN). La competenza rimane anche se l'assicurato è esonerato dall'obbligo contributivo durante uno o più anni civili in seguito alle prestazioni contributive del proprio coniuge.
- 1051 L'affiliazione alle casse di compensazione delle seguenti persone soggette all'obbligo contributivo è regolata dalle Direttive sui contributi dei lavoratori indipendenti e delle persone senza attività lucrativa (DIN):

- persone che studiano e senza attività lucrativa (N. 2051 DIN),
- membri senza attività lucrativa di comunità religiose (N. 2046 DIN),
- detenuti e internati senza attività lucrativa (N. 2048 DIN).

5.3 Diritto d'opzione di una persona avente l'obbligo di pagare i contributi

- 1052 Gli agricoltori e le organizzazioni agricole che fanno parte di un'associazione fondatrice possono richiedere la loro affiliazione alla cassa di compensazione cantonale, anche se si tratta solo di un'attività agricola secondaria ai sensi della LFA. Per i salari sottomessi all'obbligo contributivo conformemente alla LFA, l'affiliazione alla cassa di compensazione cantonale è obbligatoria (art. 120 cpv. 1 OAVS; N. 1014).
- 1053 Le aziende cantonali e comunali, membri di un'associazione fondatrice e che non possiedono una propria personalità giuridica possono affiliarsi alla cassa di compensazione cantonale. Il diritto d'opzione è esercitato dal cantone o dal comune (art. 120 cpv. 2 OAVS).
- 1054 La cassa di compensazione competente per riscuotere i contributi del personale domestico è, di regola, quella del cantone di domicilio del datore di lavoro. Se quest'ultimo regola già i conti con un'altra cassa di compensazione, può versare a questa anche i contributi per il personale domestico (art. 119 cpv. 2 OAVS).
- 1055 Per motivi pratici le casse di compensazione cantonali possono fondarsi sul fatto che un datore di lavoro affiliato a una cassa di compensazione professionale può regolare i conti del suo personale domestico con quest'ultima se questa non dichiara espressamente che egli, per ciò che concerne il personale domestico, intende essere affiliato alla cassa di compensazione cantonale.

6. Affiliazione a una cassa di compensazione della Confederazione

6.1 Cassa di compensazione federale

- 1056 Sono affiliate alla Cassa di compensazione federale (art. 111 OAVS):
- l'Amministrazione federale per il personale alle sue dipendenze;
 - i tribunali federali;
 - le aziende e le istituzioni della Confederazione (Posta, FFS, INSAI, Banca nazionale, Politecnici federali ecc.).
- Inoltre, vi possono essere affiliate (applicazione per analogia dell'art. 118 cpv. 2 OAVS; cfr. N. 1048 e segg.) le persone senza attività lucrativa al più presto a partire dall'anno civile durante il quale hanno compiuto il 60° anno di età, qualora esse dovessero già precedentemente alla Cassa di compensazione federale i contributi percepiti sul reddito di un'attività lucrativa.
- 1057 Inoltre, vi possono essere affiliate anche altre istituzioni sottoposte alla vigilanza della Confederazione o aventi stretti rapporti con essa (art. 111 periodo 2 OAVS). Le divergenze concernenti queste possibilità d'affiliazione vengono risolte dall'UFAS conformemente ai N. 3001 e segg.

6.2 Cassa svizzera di compensazione

- 1058 Ad essa sono affiliati gli assicurati svizzeri dell'estero iscritti all'assicurazione facoltativa AVS/AI.

2ª parte: Procedura in caso di affiliazione a una cassa di compensazione

1. Primo assoggettamento da parte di una cassa di compensazione

- 2001 L'obbligo d'annunciarsi ai sensi del N. 1003 vale anche per i datori di lavoro che al momento dell'assoggettamento non versano ancora salari sottoposti all'obbligo contributivo.
- 2002 Ogni cassa di compensazione tiene un registro degli assicurati e dei datori di lavoro ad essa affiliati, la cassa di compensazione cantonale invece ne tiene uno contenente tutti gli affiliati del cantone. Per ciò che concerne le particolarità di questo registro, compresi gli aumenti e le diminuzioni, sono determinanti le Direttive concernenti il registro degli affiliati.
- 2003 Se la cassa di compensazione cantonale scopre che un assicurato o un datore di lavoro non è ancora affiliato a una cassa di compensazione, essa lo esorta a presentare entro due mesi un'attestazione di una cassa di compensazione professionale, la quale dimostri che egli è affiliato a un'associazione fondatrice e che versa i contributi alla cassa di compensazione professionale di quest'associazione. Chi non segue questo invito verrà affiliato alla cassa di compensazione cantonale.
- 2004 La cassa di compensazione cantonale può riconoscere la prima affiliazione di una persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o di un datore di lavoro a una cassa di compensazione professionale anche se la procedura d'adesione dell'interessato a un'associazione fondatrice è ancora in corso. Se tuttavia l'adesione non si realizza, la cassa di compensazione professionale invita la cassa di compensazione cantonale ad affiliare essa stessa la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente o il datore di lavoro.

2. Cambiamento di cassa

- 2005 C'è un cambiamento di cassa
- in caso di acquisto o di perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice;
 - in caso d'esercizio di un diritto d'opzione;
 - in caso di cambiamento di domicilio in un altro cantone se si fa parte di una cassa di compensazione cantonale. In casi simili non si devono osservare né eventuali termini, né norme procedurali particolari.

2.1 Acquisto della qualità di membro di un'associazione fondatrice

- 2006 Se il datore di lavoro o la persona che esercita un'attività lucrativa indipendente acquista la qualità di membro diretto o indiretto (N. 1031, 1032) di un'associazione fondatrice o se cambia associazione (uscita dalla vecchia e entrata nella nuova), deve lasciare l'attuale cassa di compensazione e affiliarsi alla nuova cassa di compensazione professionale.
- 2007 Il cambiamento di cassa può avvenire soltanto alla fine di un anno civile (art. 121 cpv. 5 periodo 1 OAVS). Per le relative comunicazioni, cfr. i N. 2009 e 2015.
- 2008 Le casse di compensazione interessate, con il benessere delle persone che hanno l'obbligo di pagare i contributi, possono accordarsi affinché il passaggio avvenga in un altro momento.
- 2009 La cassa di compensazione richiedente fa pervenire la richiesta di passaggio alla cassa di compensazione fino allora competente al più tardi entro il 31 agosto dell'anno civile in corso. Il timbro postale è determinante.
- 2010 La richiesta di passaggio deve essere designata espressamente come tale. Se ci sono diverse richieste di passaggio, si deve compilare una lista. La richiesta deve contenere le seguenti informazioni:

- il cognome e il nome dell'assicurato, risp. del datore di lavoro, la ragione sociale dell'azienda;
- l'indirizzo esatto;
- l'associazione fondatrice a cui l'assicurato o il datore di lavoro si sono affiliati;
- la data dell'ammissione nell'associazione.

E' sufficiente indicare la sede principale dell'azienda. I soci e le succursali devono essere segnalati con la comunicazione definitiva dell'aumento. Per ciò che concerne l'avviso di mutazione, cfr. il N. 2002.

- 2011 La cassa di compensazione fino allora competente trasmette alla cassa di compensazione richiedente, entro il 31 ottobre, una fotocopia della richiesta di passaggio e vi annota per ogni persona tenuta a pagare i contributi la sua presa di posizione. Se essa non è d'accordo con il passaggio da una cassa all'altra di un assicurato che ha l'obbligo di pagare i contributi, fa allo stesso tempo opposizione scritta contro la richiesta di passaggio. Questa opposizione deve essere motivata e comunicata alla cassa di compensazione richiedente, come pure all'interessato. Essa deve menzionare che la cassa di compensazione in causa o la persona interessata possono richiedere la decisione dell'UFAS entro 30 giorni (art. 64 cpv. 6 LAVS). Il termine del 31 ottobre ha carattere perentorio. Dopo la sua scadenza il cambiamento di cassa non può più essere impedito tramite opposizione⁵.
- 2012 Se la cassa di compensazione cantonale riceve, per lo stesso datore di lavoro o per lo stesso assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente, una richiesta di passaggio da parte di più casse di compensazione professionali, la cassa cantonale le invita a mettersi d'accordo entro il 31 ottobre e a orientare le persone tenute a pagare i contributi. In caso di divergenze l'UFAS decide su richiesta di una delle parti.
- 2013 Se la cassa di compensazione richiedente invia la richiesta di passaggio alla cassa di compensazione fino allora competente solo dopo il 31 agosto, il passaggio avviene soltanto il 1° gennaio dell'anno civile seguente.

2014 Di regola, il passaggio da una cassa all'altra non deve avvenire con effetto retroattivo³.

2.2 Perdita della qualità di membro di un'associazione fondatrice

2015 La cassa di compensazione professionale deve comunicare l'uscita dall'associazione fondatrice alla cassa di compensazione cantonale del cantone di domicilio o della sede dell'azienda dell'assicurato o del datore di lavoro entro il prossimo 31 agosto. Il timbro postale è determinante.

2016 Il passaggio da una cassa all'altra avviene il 1° gennaio dell'anno civile seguente. Il N. 2013 è applicabile per analogia.

2017 Il 31 agosto è determinante solo per comunicare l'uscita dall'associazione alla cassa di compensazione cantonale. L'uscita dall'associazione fondatrice può diventare effettiva solo tra il 31 agosto e il 31 dicembre.

2018 Prima di procedere all'affiliazione, la cassa di compensazione cantonale dà la possibilità al datore di lavoro o all'assicurato che esercita un'attività lucrativa indipendente di far valere l'appartenenza a un'altra associazione fondatrice. Se ciò risulta vero, essa lo comunica entro il 31 ottobre alla cassa di compensazione professionale interessata e a quella che ha annunciato l'uscita.

2.3 Esercizio del diritto d'opzione

2019 Il diritto d'opzione esercitato in favore di una nuova cassa di compensazione deve avvenire entro il 31 agosto dell'anno in cui le condizioni per l'esercizio di questo diritto sono adempite. L'opzione ha effetto a partire dal 1° gennaio dell'anno seguente; tuttavia, se il termine non viene rispettato, un anno più tardi, cfr. il N. 2013.

- 2020 L'assicurato o il datore di lavoro deve esercitare il suo diritto d'opzione presso la cassa di compensazione fino allora competente. Quest'ultima comunica senza indugio questa dichiarazione alla cassa di compensazione in favore della quale il diritto d'opzione è stato esercitato. Tuttavia, se la cassa di compensazione fino allora competente non è d'accordo con questa scelta, lo comunica alla cassa che è stata scelta e all'interessato, non tralasciando di rendere loro noto che hanno la possibilità di invocare una decisione dell'UFAS entro 30 giorni dalla ricezione dell'avviso riguardante l'affiliazione (art. 64 cpv. 6 LAVS).
- 2021 Se il beneficiario del diritto d'opzione, in deroga al N. 2020, si indirizza alla cassa in favore della quale desidera optare, quest'ultima rende nota senza indugio quest'opzione alla cassa fino allora competente, trasmettendogli una richiesta di passaggio. I N. 2010 e 2011 sono applicabili per analogia.
- 2022 L'assicurato o il datore di lavoro che aderisce a una seconda associazione fondatrice deve esercitare il suo diritto d'opzione (N. 1039) entro il 31 agosto dell'anno durante il quale ha aderito alla seconda associazione. Se il termine non viene rispettato, il N. 2013 è applicabile per analogia.
- 2023 Gli assicurati e i datori di lavoro membri di due o più associazioni fondatrici che hanno esercitato il loro diritto d'opzione possono esercitare di nuovo questo diritto solo al prossimo termine previsto all'articolo 99 OAVS (vale a dire il 1° gennaio 1996, 2001, 2006 ecc.).

3. Partecipazione di una nuova associazione fondatrice a una cassa di compensazione esistente

- 2024 Il capitolo primo e i N. 2001–2023 sono applicabili per analogia.

3^a parte: Contenzioso

1. In generale

- 3001 Le autorità cantonali di ricorso non possono decidere sull'affiliazione alle casse⁴. Questo compito spetta all'UFAS (art. 64 cpv. 6 LAVS). La sua decisione può essere invocata dalle persone interessate o dalle casse di compensazione in questione.
- 3002 Il termine per l'addizione dell'UFAS è di 30 giorni dopo aver ricevuto una comunicazione concernente l'affiliazione a una cassa. L'opposizione conformemente ai N. 2011 e 2020 è da considerare come una comunicazione del genere.
- 3003 La comunicazione concernente l'affiliazione alle casse deve contenere un'indicazione dei mezzi d'impugnazione.

2. Procedura

- 3004 L'UFAS decide a norma della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA), in particolare dopo aver udito le parti e dopo aver consultato gli atti più importanti (art. 26, 29 e 30 PA).
- 3005 Le decisioni dell'UFAS possono essere impugnate direttamente con un ricorso di diritto amministrativo al TFA (art. 98 cpv. 1 lett. c OG; art. 203 OAVS).

4^a parte: Trasferimento degli atti e ulteriori provvedimenti

- 4001 Nel caso di un cambiamento di cassa, la precedente cassa di compensazione conserva le pratiche concernenti gli assicurati o i datori di lavoro in questione. Tuttavia, nel caso di assicurati che esercitano un'attività lucrativa indipendente, deve trasmettere alla nuova cassa di compensazione una copia dell'ultimo provvedimento fissante l'ammontare del contributo e la dichiarazione d'imposta. Su richiesta deve trasmettere alla nuova cassa i documenti di cui essa deve essere informata oppure farle avere delle copie.
- 4002 Un eventuale diritto al versamento retroattivo di contributi dev'essere fatto valere interamente dalla cassa di compensazione che è competente per la riscossione dei contributi per il periodo durante il quale il versamento retroattivo è richiesto. La restituzione di contributi deve essere intrapresa dalla cassa di compensazione che ha riscosso più contributi del necessario.
- 4003 Durante i periodi di contribuzione che comprendono il momento del cambiamento di cassa è responsabile la cassa di compensazione finora competente per ciò che concerne i controlli dei datori di lavoro. Essa trasmette alla nuova cassa di compensazione una copia del rapporto concernente l'ultimo controllo. La nuova cassa di compensazione competente può assumersi pienamente o in parte gli obblighi della cassa finora competente (cfr. anche la Circolare alle casse di compensazione sul controllo dei datori di lavoro).

5^a parte: Allegati**1. Elenco delle casse di compensazione professionali che continuano ad affiliare come persone senza attività lucrativa gli assicurati andati in pensione anticipatamente (N. 1049)**

Stato: 1° gennaio 2003

- 28 Ausgleichskasse der Aerzte, Zahnärzte und Tierärzte
- 32 Ostschweizerische AHV-Ausgleichskasse für Handel und Industrie
- 33 Caisse de compensation de l'artisanat suisse de l'automobile, de la moto et du cycle
- 34 AHV-Ausgleichskasse Metzger
- 35 Ausgleichskasse Chemie
- 38 Ausgleichskasse PANVICA
- 40 Ausgleichskasse des Basler Volkswirtschaftsbundes
- 44 Caisse de compensation de la société suisse des hôteliers
- 46 Cassa di compensazione GASTROSUISSE
- 48 Ausgleichskasse der Aargauischen Industrie- und Handelskammer
- 51 Caisse de compensation de l'industrie horlogère
- 51.2 Caisse de compensation de l'industrie horlogère, Agence 2
- 51.3 Caisse de compensation de l'industrie horlogère, Agence 3
- 51.4 Caisse de compensation de l'industrie horlogère, Agence 4
- 51.5 Ausgleichskasse der Uhrenindustrie, Zweigstelle 5

- 51.7 Caisse de compensation de l'industrie horlogère, Agence 7
- 51.10 Caisse de compensation de l'industrie horlogère, Agence 10
- 65 Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber
- 66 Ausgleichskasse des Schweizerischen Baumeisterverbandes
- 66.1 Caisse de compensation des entrepreneurs, agence vaudoise, Tolochenaz
- 66.2 Caisse de compensation des entrepreneurs, Agence genevoise, Genève
- 66.3 Cassa svizzera di compensazione della Società Svizzera degli Impresari-Costruttori, agenzia ticinese, Bellinzona
- 69 Caisse de compensation d'entreprises suisses de transport
- 74 Ausgleichskasse Albicolac
- 79 Cassa di compensazione AVS SPIDA
- 87 Ausgleichskasse für Gewerbe, Handel und Industrie in Graubünden
- 98 Ausgleichskasse Gärtner und Floristen
- 105 Caisse de compensation des arts et métiers suisses
- 106.1 Agence FER-CIAM, Genève
- 106.5 Agence FER-CIAB, Porrentruy
- 113 AHV-Ausgleichskasse Coiffure & Esthétique Suisse
- 114 Ausgleichskasse des Gewerbeverbandes Baselland-Wirtschaftskammer der KMU (AGEBAL)

116 Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale

2. Giurisprudenza

1	19 febbraio 1975 16 ottobre 1990	RCC 1975 p. 312 RCC 1991 p. 92	DTF 101 V 31 DTF 116 V 307
2	30 novembre 1976	RCC 1977 p. 339	DTF 102 V 213
3	19 febbraio 1975	RCC 1975 p. 315	DTF 101 V 22
4	30 agosto 1966	RCC 1966 p. 572	–
5	31 agosto 2001	VSI 2001 p. 258	–